ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 8

Comitato regionale per l'Albo

Presso ogni Provveditorato regionale alle opere pubbliche e' costituito un Comitato regionale per l'Albo dei costruttori, con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti inerenti all'Albo nell'ambito della Regione, secondo le norme della presente legge. Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di 100 milioni e istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore la cui competenza spetta al Comitato centrale. Le deliberazioni del Comitato sono valide se prese con l'intervento di almeno la meta' dei componenti e a maggioranza; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Contro di esse e' ammesso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, ricorso al Comitato centrale. Il Comitato regionale e' presieduto dal provveditore alle opere pubbliche (nel Veneto dal presidente del Magistrato alle acque) ed e' costituito:

a) da un magistrato designato dal presidente della Corte d'appello;

b) dagli ispettori del Genio civile addetti al Provveditorato, designati dal provveditore in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice-presidente;

c) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dell'industria e commercio, del lavoro e previdenza sociale e della difesa;

d) da un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade;

e) da un rappresentante della Giunta regionale ove esista;

f) da un rappresentante della Provincia in cui ha sede il Provveditorato;

g) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni nazionali, riconosciute, di rappresentanza del movimento cooperativo;

h) da sei rappresentanti, complessivamente delle categorie industriali interessate;

i) da tre rappresentanti, complessivamente, delle categorie lavoratrici interessate;

l) da un rappresentante del Magistrato del Po, nelle Regioni di competenza. La segreteria del Comitato e' costituita dal provveditore con personale del Provveditorato. Ai membri del Comitato sono applicabili le norme di cui agli ultimi due commi dell'articolo 6.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 4 aprile 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-8-comitato-regionale-per-l-albo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it